

TI_GERICHTE 12.2019.78 vom 22. Juli 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-07-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2019.78

FR: TI_GERICHTE 12.2019.78 du 22 juillet 2019

IT: TI_GERICHTE 12.2019.78 del 22 luglio 2019

Regeste

Appello - gratuito patrocinio

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.07.2019 12.2019.78

Appello - gratuito patrocinio

Incarto n. 12.2019.78 Lugano 22 luglio 2019 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani vicecancelliere: Bettelini sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2013.3 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 8 febbraio 2013 da IS 1 PA 1 contro CO 1 PA 2 con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 462'198.05 oltre interessi quale risarcimento del danno, domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 22 marzo 2019, ha respinto; appellante l'attrice, con atto di appello 8 maggio 2019, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; e ora sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di appello presentata dall'attrice contestualmente all'appello; letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa; ritenuto in fatto e in diritto: 1. Con sentenza 22 marzo 2019 il Pretore del Distretto di Blenio ha respinto la petizione 8 febbraio 2013 di IS 1 chiedente la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 462'198.05 oltre interessi quale risarcimento del danno asseritamente subito per inadempienze contrattuali dell'affittuario convenuto. 2. L'attrice è insorta contro il giudizio pretorile con appello 8 maggio 2019 (inc. n. 12.2019.77), con cui ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, postulando altresì di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio "nella misura più ampia possibile" per la procedura di secondo grado. 3. Ai sensi dell'art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative. Il giudice decide in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC), fondandosi sulle circostanze esistenti al momento dell'introduzione dell'istanza di gratuito patrocinio (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4, DTF 133 III 614 consid. 5 e rinvii). 4. Per quanto riguarda il requisito dell'indigenza, ovvero la verifica a sapere se l'appellante disponga di mezzi sufficienti per far fronte all'onere del processo di questa sede, la questione può rimanere indecisa, visto l'esito del giudizio. 5. Relativamente al secondo requisito dell'art. 117 lett. b CPC, per giurisprudenza sono prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di vittoria sono notevolmente più ridotte dei rischi di sconfitta e che conseguentemente non possono essere considerate come serie, mentre che una causa non è considerata priva di successo quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono soltanto

lievemente inferiori alle seconde: decisivo è in definitiva sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si determinerebbe a intraprendere il procedimento in base alle spese che si esporrebbe a sopportare (DTF 142 III 139 consid. 5.1; Huber, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, 2^a edizione, n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2^a edizione, Vol. 1, pag. 589). Sapere se sussistono sufficienti probabilità di successo dev'essere valutato in base a un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato sulle circostanze esistenti al momento dell'introduzione dell'istanza di gratuito patrocinio (DTF 139 III 476 consid. 2.2).

6. Con la petizione l'attrice aveva sostanzialmente asserito di aver subito un danno ingente a seguito dell'esondazione del fiume Brenno con conseguente accumulo di materiale inerte sui fondi di sua proprietà e danneggiamento di alcune infrastrutture, con una perdita di redditività della sua azienda agricola. L'attrice ha ritenuto responsabile di questo evento il convenuto che, in qualità di affittuario dei terreni sui quali ha esercitato un'attività di estrazione e deposito di materiale, avrebbe violato i suoi doveri contrattuali, in particolare scavando oltre il consentito e indebolendo gli argini naturali, poi ceduti sotto la pressione dell'acqua.

7. Il convenuto, con la risposta, ha contestato la pretesa e i fatti invocati a sostegno della stessa, rilevando in particolare di non essere responsabile di quanto avvenuto a seguito di un evento naturale straordinario, di aver sempre rispettato il contratto e esercitato l'attività conformemente alle autorizzazioni amministrative ricevute e sottolineato come l'attrice non avesse fornito adeguate indicazioni e prove in relazione al preteso danno e alla sua quantificazione. Con le successive comparse le parti si sono sostanzialmente limitate a ribadire le rispettive tesi e domande.

8. Il giudizio pretorile ha anzitutto esaminato l'esistenza di una violazione contrattuale da parte del convenuto, concludendo che l'attrice sarebbe venuta meno all'obbligo di motivazione che le incombeva al tal proposito, non avendo sostanziato il rimprovero mosso (sentenza impugnata pag. 5 consid. 3.1). Abbondanzialmente il Pretore ha pure fatto propria la conclusione del referto peritale che ha rilevato di non poter dedurre dall'esame della documentazione disponibile circostanze atte a provare da parte dell'affittuario una violazione degli accordi o delle prescrizioni applicabili (sentenza impugnata pag. 5 consid. 3.2). Accertata la mancanza del requisito della responsabilità, il primo giudice ha "per completezza" osservato come difettassero pure le restanti condizioni di applicazione dell'art. 97 CO, segnatamente un nesso di causalità naturale e adeguata tra l'ipotetica violazione contrattuale e il preteso danno (a fronte dell'evento naturale straordinario quale l'alluvione) e la dimostrazione di un danno eccedente quello già riparato con l'allontanamento del materiale inerte depositato con l'esondazione del fiume su una parte dei pascoli, ripristinati dal convenuto conformemente ad un accordo raggiunto con l'attrice.

9. L'appellante formula, peraltro in modo disorganico all'interno delle argomentazioni d'appello, generici rimproveri al Pretore per non aver assunto alcune prove, non meglio specificate, lamentandosi del fatto che il primo giudice abbia fatto proprie le conclusioni del referto peritale, che sarebbe incompleto. La censura, così come formulata, risulta irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) e pertanto, su questo punto, l'appello appare destituito di possibilità di esito favorevole.

10. L'appellante non si confronta con il rimprovero del primo giudice relativo alla carente allegazione e alla mancanza di prove al riguardo, con riferimento all'invocata violazione contrattuale. Ignorando del tutto questo passaggio del giudizio pretorile, l'appellante si limita infatti a insistere nel riproporre le sue tesi in merito ad altri aspetti, ovvero agli elementi del giudizio affrontati dal Pretore a titolo meramente abbondanziale. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, in presenza di una decisione pretorile fondata su più

motivazioni indipendenti, la parte appellante è tenuta a dimostrare, pena l'irricevibilità, che ciascuna di esse è contraria al diritto (Reetz , in: Sutter-Somm Hasenböhler / Leuenberger , ZPO Kommentar, 3 a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher , DIKE-ZPO, 2^a ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3, secondo cui in effetti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore). Nel caso di specie l'attrice ha disatteso questo suo obbligo. Già per questo motivo, a fronte di questa problematica di ricevibilità ai sensi dell'art. 311 cpv. 1 CPC su un elemento cardine del giudizio, l'appello appare senz'altro destituito di possibilità di esito positivo. 11. A ben vedere non appaiono ricevibili, a loro volta per carente motivazione, neppure le censure relative alla prova del danno e alla mancanza del nesso di causalità adeguata. Infatti, anche a questo riguardo l'appellante si limita a riproporre nuovamente le argomentazioni sostenute con le comparse in prima sede, senza confrontarsi adeguatamente con il giudizio impugnato. Tale modo di procedere fa apparire le sue censure, a questo esame sommario, come irricevibili (art. 311 cpv. 1 CPC) e l'impugnazione di conseguenza destinata all'insuccesso. 12. Risultando l'appello privo di probabilità di successo, l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve dunque essere respinta. All'appellante sarà assegnato, con decisione separata, un termine per versare alla cassa del Tribunale d'appello l'anticipo delle spese di fr. 8'000.-, a passaggio in giudicato della presente decisione. 13. Nella procedura di gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali, tranne nel caso di temerarietà o malafede (art. 119 cpv. 6 CPC). Non vengono inoltre di principio attribuite ripetibili anche se la controparte, invitata ad esprimersi, ha presentato osservazioni (DTF 139 III 334 consid. 4.2). In concreto, le osservazioni si sono peraltro limitate a poche righe per una semplice comunicazione dell'opposizione. 14. L'impugnabilità di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza giudiziaria, segue la via dell'azione principale (TF 14 febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 1.1) . Per questi motivi, richiamati gli art. 117 segg. CPC, decide: 1. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio 8 maggio 2019 di IS 1 è respinta . 2. Non si preleva una tassa di giustizia. Non si attribuiscono ripetibili. 3. Notificazione: - - Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.